

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO

PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

*** * ***

PROTOCOLLO OPERATIVO

*** * ***

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO:

“P.115 – Ampliamento A4 con la 3a corsia: tratto S.Donà di Piave km 451 + 021

(ex progr. km 54+545) – Svincolo di Alvisopoli escluso km 459 + 776

(progr. km 63+300). Sub-Lotto 2 e Sub-Lotto 3"

C.U.P. 161B07000360005

Tra:

Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della

mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Terza Corsia del tratto

dell'autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione

autostradale del raccordo Villesse-Gorizia (O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 e

s.m.i.), nella persona del dott. ing. Enrico Razzini che sottoscrive il presente

protocollo nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento delle opere in	

oggetto;

....., con sede in in il

nella persona del nato a il il

quale dichiara di intervenire nel presente protocollo nella sua veste

e

	che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2008	
	è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della	
	mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto	
	d’Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;	
	che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5	
	settembre 2008 il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato	
	nominato Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del	
	traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella	
	tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;	
	che l’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 stabilisce che la S.p.A. Autovie Venete sia il	
	soggetto deputato al supporto tecnico, operativo e logistico del Commissario	
	Delegato;	
	che il Responsabile Unico del Procedimento con Decreto a Contrarre prot.	
	Commissario n. Atti 512 del 05/04/2019 ha ritenuto necessario affidare il servizio	
	tecnico per operazioni topografiche e catastali di supporto all’attività espropriative;	
	che con nota prot. Commissario n. delè stato	
	affidato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio	
	tecnico per operazioni topografiche e catastali di supporto all’attività espropriativa;	
	che in capo all’operatore economico non sussistono i	
	motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;	
	che il presente protocollo operativo costituisce un allegato al succitato	
	affidamento;	
	VISTO	
	- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui	
	4/ 20	

	il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;	
-	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui	
	il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;	
-	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui	
	il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;	
-	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui	
	è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma	
	Friuli Venezia Giulia, procedendo a prorogare il sopra citato stato di emergenza	
	fino al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31	
	dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	
	del 20 gennaio 2015;	
-	il decreto del 23 dicembre 2016, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri	
	ha prorogato, fino al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza determinatosi nel	
	settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V	
	dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo	
	autostradale Villesse – Gorizia;	
-	il decreto del 29 dicembre 2017, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri	
	ha prorogato, fino al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza determinatosi nel	
	settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V	
	dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo	
	autostradale Villesse – Gorizia;	
-	il decreto del 21 dicembre 2018, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri	
	ha prorogato, fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza determinatosi nel	
	settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V	
	dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo	

	autostradale Villesse – Gorizia;	
	tutto ciò premesso, visto e rilevato le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	Convengono:	
	Art. 1	
	<i>Premesse</i>	
	Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.	
	Art. 2	
	<i>Conti dedicati</i>	
	1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni	
	oggetto dell'affidamento a, di cui alla nota prot.	
	Commissario n. del, richiamato in narrativa, le imprese	
	rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o	
	più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui	
	all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,	
	e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo	
	CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti	
	connessi alla realizzazione del servizio medesimo.	
	2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto/i corrente/i	
	dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di	
	effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa alla prestazione citata (ed entro	
	30 giorni dalla stipula del presente Protocollo per i contratti in corso e comunque	
	prima di effettuare ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula) ovvero a	
	convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva alla	
	prestazione stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla Stazione Appaltante	
	ed alla S.p.A. Autovie Venete, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le	
	6/ 20	

generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, l'aggiudicatario e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per la prestazione in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per la prestazione in questione, o acquista

	servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.	
	In virtù delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, la S.p.A. Autovie Venete è il soggetto competente ad effettuare i pagamenti. Pertanto S.p.A. Autovie Venete si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, attraverso il quale/i quali effettuare i pagamenti a favore dell'aggiudicatario connessi alla realizzazione del servizio medesimo.	
	Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.	
	4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6 e 7).	
	5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.	
	6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,	

nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è 1N «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione
dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
- con giroconti / girofondi,
- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto
stesso,
- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
- per l'addebito di SDD (Seps Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque
all'intervento,
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese

relative.

Art. 3

Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, e la S.p.A. Autovie Venete, si impegnano ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva» gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE:

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

il CUP dell'intervento,

la causale MGO (di cui all'allegato 1),

il codice IBAN del conto addebitato;

b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente art. 2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4

Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla Stazione Appaltante ed alla S.p.A. Autovie Venete gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.

La S.p.A. Autovie Venete, soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe, comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente
la Stazione Appaltante e la S.p.A. Autovie Venete, che a sua volta comunica tali dati
al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette
variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

Art. 5

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché
l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella prestazione si conformi agli
obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare l'aggiudicatario si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori, anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta - le medesime

clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

Art. 6

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale
forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al
5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e
salvo maggior danno:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione |
| entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 o |
| il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo |

	valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.	
	Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.	
	2. La S.p.A. Autovie Venete pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma dell'art. 6, comma 1.	
	La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato art. 6, comma 1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la S.p.A. Autovie Venete, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.	
	Dopo la verifica di conformità della prestazione, la S.p.A. Autovie Venete rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.	
	Art. 7	
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	
	1. Il contraente <i>in bonis</i> che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, e quest'ultima alla Direzione	
	14/ 20	

	investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio
	dante causa.

	La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato
	quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni
	per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate
	dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i
	rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per
	l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente <i>in bonis</i> , ai suoi danti
	causa, all'aggiudicatario, al concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia
	le proprie decisioni.

	2. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del
	precedente art. 6, comma 1, la stazione appaltante prescriverà, attraverso la
	formulazione di specifiche direttive, alla S.p.A. Autovie Venete - soggetto
	autorizzato ad effettuare i pagamenti a favore dell'aggiudicatario nelle forme
	previste dall'articolo 2, comma 3, terzo capoverso - di trattenere il relativo importo
	sul primo versamento/S.A.L. successivo alla conclusione dell'istruttoria.
	L'aggiudicatario tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto
	all'appaltatore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende
	l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico
	della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella
	disponibilità della S.p.A. Autovie Venete, cui è affidato in custodia e che l'accantona
	su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

	3. La Stazione Appaltante ha l'obbligo di indicare in un'apposita partitura del
	certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di
	competenza e dovrà dare evidenza, nel quadro economico del contratto, delle penali

via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

4. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma dell'art. 6, comma 1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente articolo, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, all'aggiudicatario e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR.

Art. 8

Vigilanza

La stazione appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni. La Stazione Appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9

Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla verifica di conformità della prestazione.

Trieste,

per l'AGGIUDICATARIO:

Il Legale rappresentante

(.....)

per il COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(dott. ing. Enrico Razzini)

per la S.p.A. AUTOVIE VENETE

Il Presidente e Amministratore Delegato

(dott. ing. Maurizio Castagna)

MODULARIO
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

**PROTOCOLLO OPERATIVO
ALLEGATI TECNICI**

allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione crediti ¹

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice Causale



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo/cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBLIGATORIO
CUP		Codice CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo di gara (utile se un progetto è realizzato con più gare)	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	data inizio validità del contratto	DATA	SI
	DATA FINE	data fine validità del contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	importo del contratto €	NUMERO (CON 2 DECIMALI)	SI

